



Accordo di Accoglienza (AdA)

Premessa

La Casa che vi ospiterà per questo soggiorno, che ci auguriamo sia il più sereno possibile, è frutto della generosità di volontari, sostenitori e istituzioni; sta a voi dimostrare la vostra reale riconoscenza usando la Casa, i beni in essa contenuti e i servizi forniti con la massima cura, adeguando strettamente i vostri comportamenti alla *Carta delle Regole dell'Ospite (CRO)* che vi impegnate a rispettare unitamente a quanto riportato nel presente *Accordo di Accoglienza (AdA)* sottoscrivendo la *Scheda Personale dell'Ospite (SPO)*, al momento dell'ammissione.

Chi non si attiene alle Regole della CRO infrange il presente Accordo, perde automaticamente i requisiti per usufruire del SdA e verrà allontanato dalla Casa. Inoltre, il Comitato di Coordinamento Casa 21MARZO si riserva il diritto di segnalare i casi di allontanamento a enti e/o istituzioni che agiscono sul territorio per la gestione del disagio sociale.

Modello e prerequisiti dell'iniziativa

Il modello di accoglienza nella Casa 21MARZO proposto da LaGioiaDiVivere OdV ONLUS è fondato sul principio della solidarietà. Per questo è stata prescelta la **coabitazione** quale strumento che in concreto consente di allargare il numero dei nuclei familiari beneficiari del servizio, contenendo gli oneri e i costi pro-nucleo di allestimento e conduzione delle unità abitative. Tolleranza, solidarietà e collaborazione sono prerequisiti indispensabili richiesti a Volontari e Ospiti per partecipare all'iniziativa e garantirne il successo.

Contribuzione volontaria alle spese di gestione della Casa

La gestione della Casa è assicurata dall'associazione LaGioiaDiVivere OdV ONLUS, quale soggetto promotore dell'iniziativa Casa 21MARZO, che si fa carico di tutti i relativi costi (canone locazione, oneri condominiali, consumi di acqua, gas, energia elettrica, canone TV, manutenzione ordinaria degli impianti, ripristini dei mobili, accessori ed elettrodomestici per deperimenti d'uso ecc.), confidando anche sulla partecipazione volontaria alle spese correnti di voi Ospiti, con particolare riferimento ai consumi, nella misura concordata al momento della sottoscrizione del presente Accordo e formalizzata nella SPO.

Modalità di ammissione al Servizio di Accoglienza (SdA)

- Nello spirito del progetto "Casa 21MARZO" hanno priorità di accesso al SdA i casi di maggiore urgenza abitativa e debolezza sociale che coinvolgono minori. In particolare, il SdA risponde al bisogno abitativo urgente di "*Nuclei familiari con bambini destinatari di provvedimenti di sfratto esecutivo per morosità incolpevole*". Le situazioni corrispondenti al profilo previsto vengono segnalati alla Casa 21MARZO dai Servizi Sociali o da altri Enti, laici o religiosi, operanti sul territorio in ambito sociale; i soggetti richiedenti possono anche rivolgersi direttamente al Soggetto Promotore – LaGioiaDiVivere OdV, mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo: info@lagioiadvivere.org, contenente la descrizione dettagliata delle condizioni del Nucleo familiare e delle difficoltà in cui versa, possibilmente con indicazione di un referente (parroco, amico, conoscente ecc.) che sia a conoscenza della situazione.
- Il CdC analizza i casi segnalati e decide sull'ammissione del richiedente sulla base dei requisiti previsti e della compatibilità del nuovo nucleo Ospite con gli altri già alloggiati nella Casa. L'ammissione si perfeziona con la sottoscrizione della Scheda Personale Ospite, con la quale vengono accettate le regole e le condizioni dell'Accordo di Accoglienza e della Carta delle Regole dell'Ospite, dei quali viene contestualmente consegnata copia agli interessati.

Requisiti Soggettivi dei Beneficiari del Servizio di Accoglienza (SdA)

- Sono beneficiari del SdA i nuclei familiari con bambini, già titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, che devono rilasciare l'abitazione a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità. Il richiedente deve dimostrare che la morosità è dipesa dalla perdita o da una significativa riduzione di reddito per una delle seguenti cause:
 - Licenziamento (escluso quello per giusta causa e le dimissioni volontarie)
 - Cassa integrazione
 - Mobilità
 - Malattia grave o invalidità di un componente del nucleo familiare
 - Decesso del componente del nucleo familiare unico percettore di reddito
- I nuclei familiari beneficiari del SdA devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:
 - Cittadinanza italiana o di un paese UE o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno
 - Residenza o attività lavorativa a Terni da almeno un anno
 - Non disponibilità di altro alloggio, ovunque ubicato sul territorio nazionale, a titolo di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o altro diritto, anche personale, di godimento

Documenti da allegare in copia alla richiesta del SdA

- C.I. in corso di validità dell'ospite
- Permesso di soggiorno o carta di soggiorno
- Documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare
- Copia attestazione ISEE

Criteri applicati per la concessione del Servizio di Accoglienza

- Il Servizio è concesso al nucleo richiedente su valutazione insindacabile del CdC, previa acquisizione di informazioni presso i Servizi Sociali e/o gli enti o i soggetti che a vario titolo possono fornire elementi utili alla valutazione dello stato di necessità del richiedente e della opportunità di una sua coabitazione con i nuclei Ospiti già occupanti la Casa al momento della richiesta di ammissione (o del rinnovo del SdA).
- Costituisce titolo di preferenza, ai fini della concessione del SdA, il rivestire, nell'ordine, una delle seguenti condizioni di debolezza sociale:
 - a) Madri con bambini fino ai 10 anni di età
 - b) Genitori con bambini fino ai 10 anni di età
- L'ospitalità è rigorosamente riservata ai soli Ospiti ammessi.
- Il CdC si riserva il diritto di erogare il SdA in deroga ai requisiti soggettivi e ai titoli di preferenza di cui ai punti precedenti, a suo insindacabile giudizio e nell'interesse principale dei minori interessati, in via del tutto eccezionale e solo nei casi in cui le gravi condizioni di necessità del nucleo richiedente e la disponibilità ricettiva contingente della Casa lo rendano possibile e opportuno.

Tempi di permanenza degli ospiti

A condizione che si rispettino le regole fissate dalla Carta delle Regole dell'Ospite (CRO), sottoscritte al momento dell'ammissione, è consentita l'ospitalità sino ad un massimo di 3 mesi al termine dei quali verranno valutate le condizioni per una proroga del SdA del nucleo Ospite, sulla base delle domande di ammissione al SdA nel frattempo pervenute, della disponibilità ricettiva nonché del comportamento tenuto dal singolo Ospite durante la sua permanenza.